Anno 165° - Numero 41

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 ottobre 2024

SI PUBBLICA IL SABATO


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA Amministrazione presso l'istituto poligrafico e zecca dello stato - via salaria, 691 - 00138 Roma - centralino 06-85081 - libreria dello stato Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA	LEGGE REGIONALE 28 marzo 2024, n. 1.		
LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2024, n. 1.	Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2024 delle consultazioni elettorali e di-		
Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e di locazioni brevi. (24R00153) Pag. 1	sposizioni in materia di elezioni comunali e regionali. Modifiche alle leggi regionali 19/2013 e 28/2007. (24R00160)	Pag.	17
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE	20/2007 (21/200700)	rug.	1,
LEGGE REGIONALE 24 luglio 2024, n. 1.	REGIONE TOSCANA		
Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio fi- nanziario 2023. (24R00256)	LEGGE REGIONALE 24 gennaio 2024, n. 1.		
	Proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale. (24R00118)	Pag.	19
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)			
	LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2024, n. 2.		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 1º marzo 2024, n. 1.	Disposizioni in materia di verifica di compa- tibilità per le strutture residenziali e semiresi-		
Modifiche al regolamento di esecuzione in materia di tutela delle acque. (24R00171)	denziali ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992. (24R00140)	Pag.	19
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 marzo 2024, n. 2 .	LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2024, n. 3.		
Regolamento in materia di offerta formativa alternativa per le alunne e gli alunni che scelgono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. (24R00172)	Interventi del Consiglio regionale per la celebrazione dell'80° anniversario della Liberazione e per la commemorazione delle vittime delle stragi nazifasciste. (24R00141)	Pag.	21
	, , , ,	O	
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2024, n. 4.		
LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 17.	Iniziative del Consiglio regionale per il recu- pero del patrimonio culturale e storico dei co-		
Bilancio di previsione per gli anni 2024- 2026. (24R00079)	muni danneggiato dagli eventi alluvionali del 2023. (24R00142)	Pag.	22





REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2024, n. 1.

Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e di locazioni brevi.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I n. 1 del 14 febbraio 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE Assemblea legislativa

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

- 1. La presente legge disciplina l'offerta turistica ricettiva e balneare regionale articolata nelle seguenti tipologie:
- *a)* strutture ricettive alberghiere di cui al Titolo II, Capo I;
- b) strutture ricettive all'aria aperta di cui al Titolo II, Capo II;
- c) strutture ricettive extralberghiere di cui al Titolo II, Capo III;
- *d)* appartamenti ammobiliati a uso turistico di cui al Titolo III;
 - e) strutture balneari di cui al Titolo IV.
- 2. Ai fini della presente legge per titolare si intende il soggetto autorizzato alla gestione dell'attività.

Art. 2.

Requisiti comuni delle strutture ricettive

- 1. Le strutture ricettive garantiscono:
- *a)* la gestione unitaria dei servizi di pernottamento secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative;
- *b)* l'offerta libera e indifferenziata al pubblico salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.
- 2. Le strutture ricettive, con esclusione del condhotel e dell'albergo diffuso, non possono presentare commistioni di spazi con funzioni diverse da quelle turistico ricettive alberghiere.

— 1 –

Art. 3.

Disposizioni attuative

- 1. La Giunta regionale, sentite le associazioni degli enti locali e le associazioni più rappresentative a livello regionale degli operatori delle strutture ricettive, nonché la Commissione consiliare competente, approva le disposizioni attuative della presente legge, di seguito disposizioni attuative, che disciplinano:
- *a)* i requisiti tecnici, estetici e igienico-sanitari, le dotazioni e le caratteristiche delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge, nonché i servizi forniti dalle stesse:
- b) le dotazioni e le caratteristiche degli appartamenti ammobiliati a uso turistico;
- *c)* le modalità e i termini di adeguamento delle strutture ricettive e degli appartamenti ammobiliati a uso turistico alle norme della presente legge;
- d) le procedure amministrative per la classificazione delle strutture ricettive, le modalità e i termini di comunicazione dei periodi di attività;
- *e)* le denominazioni aggiuntive delle strutture ricettive e le forme di ospitalità diffusa;
- f) le modalità per la comunicazione degli appartamenti ammobiliati a uso turistico di cui all'articolo 50;
- g) le modalità per il rilascio e l'utilizzo del codice identificativo di cui all'articolo 4;
- *h)* le caratteristiche delle dipendenze di cui all'articolo 11;
- *i)* le modalità di costituzione e di funzionamento dei complessi turistico ricettivi di cui all'articolo 36;
- *j)* le modalità di costituzione e di funzionamento dei comitati tecnici di cui all'articolo 48, comma 3;
- *k)* il contenuto e le modalità di trasmissione alla Regione della polizza assicurativa di cui all'articolo 60;
- l) il rapporto tra le superfici disponibili e quelle occupabili nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere per la realizzazione di piazzole di tipo villaggio turistico o campeggio;
- *m)* le ulteriori disposizioni necessarie a dare attuazione alla presente legge;
- *n)* ogni altro aspetto o materia rimessa alle disposizioni attuative dalla presente legge.

Art. 4.

Codici identificativi

1. Il rilascio dei codici identificativi relativi alle strutture turistico ricettive di cui al Titolo II e agli appartamenti ammobiliati a uso turistico di cui al Titolo III è disciplinato dalle disposizioni attuative in conformità a quanto disposto dall'articolo 13-*ter* del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.



TITOLO II STRUTTURE RICETTIVE

Capo I

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

Art. 5.

Tipologie

- 1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi pubblici a gestione unitaria, aventi le caratteristiche previste dalla presente legge e dalle disposizioni attuative, che offrono ospitalità in unità abitative poste in uno o più stabili o parti di stabili.
 - 2. Sono strutture ricettive alberghiere:
 - a) gli alberghi;
 - b) le residenze turistico-alberghiere;
 - c) le locande;
 - d) gli alberghi diffusi;
 - e) i condhotel.
- 3. Le unità abitative di cui al comma 1 sono differenziate in:
- *a)* camera costituita da un locale adibito a stanza da letto e da un eventuale bagno privato completo;
- b) suite costituita da almeno una camera a due letti, un locale soggiorno e un bagno privato completo, autorizzabili nelle strutture alberghiere classificate a un livello non inferiore a tre stelle;
- c) junior suite costituita da una camera a due letti, una zona soggiorno annessa alla camera e da questa non separata e un bagno privato completo, autorizzabili nelle strutture alberghiere classificate a un livello non inferiore a tre stelle;
- d) bicamera o family room costituita da due camere e da almeno un bagno privato completo. Nelle unità bicamere la capacità ricettiva massima è di due letti effettivi per camera;
- *e)* appartamento costituito da almeno un locale, un bagno privato completo, nonché dalle attrezzature e dalle dotazioni di cucina rese con angolo cottura o in vano apposito.

Art. 6.

Alberghi

- 1. Sono alberghi le strutture ricettive che offrono ospitalità in non meno di sette unità abitative delle tipologie di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a), b), c) e d).
- 2. Nelle strutture di cui al comma 1 è consentita la presenza di unità abitative di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *e*), nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell'esercizio, con esclusione dei posti letto aggiuntivi definiti dalle disposizioni attuative.

Art. 7.

Residenze turistico-alberghiere

- 1. Sono residenze turistico-alberghiere (RTA) le struture ricettive che offrono ospitalità in non meno di sette unità abitative di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *e*), localizzate in un'unica unità immobiliare catastale.
- 2. Nelle strutture di cui al comma 1 è consentita la presenza di unità abitative di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a), b), c) e d), nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell'esercizio, con esclusione dei posti letto aggiuntivi definiti dalle disposizioni attuative.
- 3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'operatività dei vincoli al mantenimento della destinazione d'uso a RTA gravanti sulle strutture esistenti ai sensi della legislazione regionale previgente.

Art. 8.

Locande

- 1. Sono locande le strutture ricettive alberghiere che offrono ospitalità in non più di sei e non meno di tre unità abitative delle tipologie di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a), b), c) e d).
- 2. Nelle strutture di cui al comma 1 è consentita la presenza di unità abitative di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *e*), nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell'esercizio, con esclusione dei posti letto aggiuntivi definiti dalle disposizioni attuative.

Art. 9.

Alberghi diffusi

- 1. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive ubicate in edifici ricadenti nei centri storici o in ambiti territoriali a essi equivalenti individuati dal vigente strumento urbanistico che offrono ospitalità in non meno di sette unità abitative di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a), b), c) e d), ubicate in più edifici aventi le caratteristiche definite dalle disposizioni attuative.
- 2. Nelle strutture di cui al comma 1 è consentita la presenza di unità abitative di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *e*), nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell'esercizio, con esclusione dei posti letto aggiuntivi definiti dalle disposizioni attuative.
- 3. L'albergo diffuso è compatibile con le destinazioni urbanistiche turistico-ricettiva e residenziale.

Art. 10.

Condhotel

1. Sono condhotel le strutture ricettive alberghiere, a gestione unitaria, composte da una o più unità immobiliari o da parti di esse, ubicate nello stesso comune, che offrono ospitalità ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie complessiva non può superare il 40 per cento del totale della superficie utile destinata alle camere.



Art. 11.

Dipendenze

1. Le strutture ricettive alberghiere di cui al presente Capo, con esclusione degli alberghi diffusi, possono svolgere la propria attività oltreché nella sede principale o «casa madre», ove sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria e, di regola, gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze aventi le caratteristiche di cui alle disposizioni attuative.

Art. 12.

Promiscuità per le strutture ricettive alberghiere

- 1. Nelle strutture ricettive alberghiere è consentita la realizzazione di piazzole di tipo villaggio turistico di cui all'articolo 14, attrezzabili con gli allestimenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b) e c), e nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni attuative, nei limiti di tre piazzole per le strutture ricettive alberghiere con capacità ricettiva fino a cinquanta posti letto e di cinque piazzole per quelle con capacità ricettiva superiore a cinquanta posti letto, previo rilascio di titolo edilizio unitario avente a oggetto il complessivo progetto, comprensivo delle piazzole e dei manufatti.
- 2. La validità del titolo edilizio di cui al comma 1 è subordinata alla permanenza della classificazione in capo alla struttura ricettiva alberghiera.

Capo II

STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

Art. 13.

Tipologie

- 1. Sono strutture ricettive all'aria aperta gli esercizi pubblici a gestione unitaria aventi le caratteristiche previste dalla presente legge e dalle disposizioni attuative che offrono ospitalità in piazzole inserite in aree idonee, delimitate e attrezzate per fornire alloggio in propri allestimenti o in mezzi di pernottamento autonomi e mobili del cliente, nonché in posti barca, per i marina resort.
 - 2. Sono strutture ricettive all'aria aperta:
 - a) i villaggi turistici;
 - b) i campeggi;
 - c) le aree di sosta;
 - d) i marina resort.
- 3. Le strutture ricettive all'aria aperta di cui al comma 2, lettere *a*) e *b*), possono svolgere la propria attività, oltre che nella sede principale ove sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria e, di regola, gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze aventi le caratteristiche di cui alle disposizioni attuative.

Art. 14.

Villaggi turistici

- 1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive che offrono ospitalità in allestimenti messi a disposizione dal gestore e costituiti dalle unità abitative di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) e loro pertinenze e accessori, inserite in piazzole.
- 2. I villaggi turistici garantiscono la presenza di piazzole destinate agli allestimenti di cui al comma 1 nel limite minimo del 51 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse. Nella restante quota di piazzole può essere consentita la destinazione a campeggio.
- 3. Nei villaggi turistici è possibile attrezzare piazzole destinate ad aree di sosta secondo quanto disposto dalle disposizioni attuative.

Art. 15.

Campeggi

- 1. Sono campeggi le strutture ricettive che offrono ospitalità in piazzole per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di tende, caravan, eventualmente dotati di preingressi in PVC, e autocaravan, che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza necessità di ricorrere a trasporto eccezionale.
- 2. I campeggi garantiscono la presenza di piazzole destinate ai mezzi di cui al comma 1 nel limite minimo del 51 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse. Nella restante quota di piazzole può essere consentita la destinazione a villaggio turistico.
- 3. Nei campeggi è possibile attrezzare piazzole destinate ad aree di sosta secondo quanto disposto dalle disposizioni attuative.

Art. 16.

Disposizioni di carattere urbanistico per villaggi turistici e campeggi

- 1. Le unità abitative insediabili, da parte del gestore, nelle piazzole di tipo villaggio turistico delle strutture ricettive all'aria aperta di cui agli articoli 14 e 15, possono consistere in:
- a) manufatti realizzati in muratura tradizionale o con sistemi di prefabbricazione ancorati stabilmente al suolo e come tali concretanti volumi in senso edilizio assentibili nel rispetto dei parametri urbanistico-edilizi contenuti nella strumentazione urbanistica vigente;
- b) case mobili, aventi le caratteristiche individuate nelle disposizioni attuative, non ancorate al suolo in modo stabile, contraddistinte da meccanismi di rotazione in funzione e dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento;
- c) manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione in materiali vari, aventi le caratteristiche individuate nelle disposizioni attuative, non ancorati al suolo in modo stabile, contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento.

- 2. Gli allestimenti di cui al comma 1, lettere *b*) e *c*) e loro pertinenze e accessori, non sono soggetti a titolo edilizio.
- 3. La realizzazione di villaggi turistici e campeggi è soggetta al rilascio di un unitario titolo edilizio avente a oggetto il complessivo progetto comprensivo della realizzazione delle piazzole e dei manufatti rilevanti in termini di volume edilizio.

Art. 17.

Aree di sosta

- 1. Sono aree di sosta le aree attrezzate e riservate alla sosta dei turisti in caravan e autocaravan omologati. Le aree di sosta sono dotate degli impianti e delle attrezzature previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e relativi regolamenti attuativi
- 2. I comuni, singolarmente o in forma associata, provvedono a individuare, con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali, il fabbisogno e il dimensionamento delle aree di sosta, definendo le modalità per la realizzazione e la gestione di tali strutture e privilegiando nell'ordine:
 - a) la realizzazione e la gestione diretta;
- b) la possibilità di reperire piazzole destinate ad aree di sosta nell'ambito delle strutture ricettive all'aria aperta in esercizio nei rispettivi ambiti territoriali, anche mediante ampliamenti delle stesse.
- 3. La realizzazione e la gestione di aree di sosta da parte di privati sono consentite solo qualora non sia realizzabile quanto previsto al comma 2, lettere *a*) e *b*).
- 4. Nelle strutture ricettive all'aria aperta è possibile attrezzare piazzole destinate ad aree di sosta secondo quanto disposto dalle disposizioni attuative.

Art. 18.

Marina resort

1. Sono marina resort le strutture ricettive che offrono ospitalità a turisti in transito all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate in uno specchio acqueo appositamente attrezzato, purché posseggano i requisiti tecnici per l'ormeggio e forniscano i servizi accessori alla sosta e al pernottamento di tipo alberghiero previsti dalle disposizioni attuative.

Capo III

STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

Art. 19.

Tipologie

- 1. Sono strutture ricettive extralberghiere gli esercizi pubblici a gestione unitaria aventi le caratteristiche previste dalla presente legge e dalle disposizioni attuative.
 - 2. Le strutture ricettive extralberghiere sono:
 - a) gli ostelli;
 - b) i rifugi alpini ed escursionistici;

- c) gli affittacamere;
- d) i bed & breakfast;
- e) le case e appartamenti per vacanze;
- *f)* le case per ferie;
- g) gli agriturismo;
- *h*) gli ittiturismo.

Art. 20.

Ostelli

1. Sono ostelli le strutture ricettive che offrono ospitalità in locali condivisi per il pernottamento e in via residuale in camere a uno o due letti con possibilità di uso cucina comune, nei limiti e con le caratteristiche definiti dalle disposizioni attuative.

Art. 21.

Rifugi alpini ed escursionistici

- 1. Sono rifugi alpini le strutture ricettive che offrono ospitalità in zone favorevoli a escursioni, poste a un'altitudine superiore a 1.000 metri sul livello del mare e non raggiungibili con mezzi motorizzati, fatte salve specifiche autorizzazioni comunali.
- 2. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive che offrono ospitalità in zone favorevoli a escursioni, poste a un'altitudine compresa tra 600 metri e 1.000 metri sul livello del mare e non raggiungibili con mezzi motorizzati, fatte salve specifiche autorizzazioni comunali.

Art. 22.

Affittacamere

- 1. Sono affittacamere le strutture ricettive che offrono ospitalità in non più di sei unità abitative delle tipologie di cui all'articolo 5, comma 3, lettere *a*) e *d*), ubicate in una o due unità immobiliari di civile abitazione poste in uno stesso stabile o in stabili situati a una distanza inferiore a 150 metri di percorso pedonale.
- 2. L'utilizzo delle unità abitative di cui al comma 1 secondo le modalità previste dalla presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.
- 3. Nelle strutture di cui al comma 1 è consentita la presenza di unità abitative delle tipologie di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *e*), nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell'esercizio con esclusione dei posti letto aggiuntivi.

Art. 23.

Bed & breakfast

1. Sono bed & breakfast le strutture ricettive che offrono ospitalità e il servizio di prima colazione in non più di quattro unità abitative delle tipologie di cui all'articolo 5, comma 3, lettere *a*) e *d*), ubicate in un'unità immobiliare di civile abitazione da parte del titolare che deve dimorare stabilmente nella stessa durante i periodi in cui ospita i turisti.



- 2. Nei bed & breakfast è presente una camera a uso esclusivo del titolare della struttura ricettiva.
- 3. I titolari dei bed & breakfast garantiscono la presenza nella propria unità immobiliare nelle fasce orarie serali e mattutine secondo quanto disposto dalle disposizioni attuative.
- 4. L'utilizzo delle unità immobiliari di cui al comma 1 secondo le modalità previste dalla presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.

Art. 24.

Case e appartamenti per vacanze

- 1. Sono case e appartamenti per vacanze le strutture ricettive che offrono ospitalità in unità immobiliari di civile abitazione, composte ciascuna da uno o più locali, arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente.
- 2. L'utilizzo delle unità immobiliari di cui al comma 1 secondo le modalità previste dalla presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.
- 3. Nelle strutture di cui al comma 1 è consentita la presenza di unità abitative della tipologia di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *a*), nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell'esercizio, con esclusione dei posti letto aggiuntivi.

Art. 25.

Case per ferie

- 1. Sono case per ferie le strutture ricettive che offrono ospitalità in locali condivisi per il pernottamento e in via residuale in camere a uno o due letti, nei limiti e con le caratteristiche definiti dalle disposizioni attuative, gestite da:
- *a)* comuni, per i cittadini residenti interessati da attività di valenza sociale e per i dipendenti e i loro familiari;
- *b)* enti senza scopo di lucro a favore degli associati per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive;
- *c)* altri enti pubblici o aziende esclusivamente per i dipendenti e i loro familiari.

Art. 26.

Agriturismo e ittiturismo

1. Agli agriturismo e agli ittiturismo si applica la disciplina di cui alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo) e le relative disposizioni attuative.

Art. 27.

Deroghe ai requisiti igienico sanitari

1. Per gli edifici esistenti di interesse storico, culturale e architettonico i comuni possono prevedere deroghe ai requisiti igienico sanitari previsti dalle disposizioni attuative relative alle strutture ricettive di cui al presente Capo, qualora la conformazione strutturale e architettonica dell'organismo edilizio non consenta, senza alterazioni, il raggiungimento delle soglie dimensionali fissate dalle disposizioni attuative medesime.

Art. 28.

Promiscuità per le strutture ricettive extralberghiere

- 1. Nelle strutture ricettive extralberghiere, con esclusione degli agriturismo e delle case per ferie, è consentita la realizzazione di piazzole di tipo villaggio turistico di cui all'articolo 14, attrezzabili con allestimenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *b*) e *c*), e nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni attuative, in non più di due piazzole, previo rilascio del titolo edilizio unitario avente a oggetto il complessivo progetto comprensivo delle piazzole e dei manufatti.
- 2. La validità del titolo edilizio di cui al comma 1 è subordinata alla permanenza della classificazione in capo alla struttura ricettiva extralberghiera.

Titolo III

APPARTAMENTI AMMOBILIATI A USO TURISTICO

Art. 29.

Appartamenti ammobiliati a uso turistico

- 1. Sono appartamenti ammobiliati a uso turistico (AAUT) le unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche o a contratti di locazione breve ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
- 2. Gli appartamenti ammobiliati a uso turistico, in quanto mere locazioni a fini turistici, non sono strutture ricettive e il loro utilizzo non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.

Titolo IV STRUTTURE BALNEARI

Art. 30.

Tipologie

- 1. Il presente Titolo individua e disciplina le seguenti strutture balneari denominate:
 - a) stabilimenti balneari;
 - b) spiagge libere attrezzate;
 - c) spiagge libere;
 - d) spiagge asservite.



Art. 31.

Stabilimenti balneari

- 1. Sono stabilimenti balneari le strutture, di norma collocate in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di laghi o di fiumi che svolgono attività di natura economica attinenti alla fruizione turistica degli arenili, mediante l'offerta al pubblico di aree attrezzate per la balneazione.
- 2. Gli stabilimenti balneari possono, altresì, essere dotati di impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande, sulla base di quanto previsto dal Titolo II, Capo VI della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio), per l'esercizio di attività connesse alla balneazione, nonché attinenti il benessere della persona, lo svago e altre forme d'impiego del tempo libero, purché in possesso delle relative autorizzazioni.

Art. 32.

Spiagge libere attrezzate

- 1. Sono spiagge libere attrezzate le strutture, di norma collocate in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di laghi o di fiumi che, al fine di garantire l'uso sociale degli arenili, offrono il libero accesso al pubblico ad aree attrezzate per la balneazione, forniscono servizi minimi gratuiti e, a richiesta e dietro corrispettivo, la prestazione di ulteriori servizi.
- 2. Le spiagge libere attrezzate possono, altresì, essere dotate di impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande, sulla base di quanto previsto dal Titolo II, Capo VI della legge regionale n. 1/2007, nonché per l'esercizio di attività connesse alla balneazione e di quelle attinenti il benessere della persona, lo svago e altre forme d'impiego del tempo libero, purché in possesso delle relative autorizzazioni.

Art. 33.

Spiagge libere

- 1. Sono spiagge libere le aree, di norma poste in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di laghi o di fiumi idonee per la balneazione e disponibili liberamente e gratuitamente all'uso pubblico.
- 2. Le spiagge libere possono essere provviste, a cura dei comuni, di attrezzature minime a uso gratuito.
- 3. I comuni sono tenuti a curare la pulizia delle spiagge libere per garantirne la fruibilità.

Art. 34.

Spiagge asservite a strutture ricettive

- 1. Sono spiagge asservite a strutture ricettive quelle riservate, ai sensi della relativa concessione demaniale, all'utilizzo esclusivo degli alloggiati nelle strutture ricettive e loro ospiti, nonché di coloro che sono ospitati nella struttura in occasione dell'organizzazione di eventi, manifestazioni e convegni.
- 2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, i comuni non possono fare ricorso a un cambio di destinazione d'uso delle spiagge libere e delle spiagge libere attrezzate.

Art. 35.

Disposizioni comuni alle strutture balneari

1. Alle strutture balneari di cui al presente Capo si applicano le direttive contenute nel piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime, approvato ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti), nonché le linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e i criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari, adottati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 13/1999.

TITOLO V DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 36.

Complessi turistico ricettivi

1. Le strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, le case e appartamenti per vacanze, gli affittacamere, i bed & breakfast, nonché gli stabilimenti balneari gestiti da un unico o più titolari e che insistono su diverse aree, poste a una distanza non superiore a 150 metri di percorso pedonale, possono utilizzare congiuntamente i servizi, i locali, gli spazi, le attrezzature, gli impianti e le dotazioni comuni secondo quanto disposto dalle disposizioni attuative.

Art. 37.


Denominazione

- 1. La classificazione di cui all'articolo 44 non è rilasciata in presenza di:
- *a)* proposta di denominazione dell'esercizio ricettivo simile o uguale ad altra già in uso per la stessa tipologia e nell'ambito dello stesso comune;
- b) denominazioni contenenti indicazioni atte a creare confusione sulla natura, la tipologia e il livello di classificazione degli esercizi.

Art. 38.

Denominazione di ospitalità diffusa

- 1. Le strutture ricettive alberghiere, gli affittacamere, i bed & breakfast, le case e appartamenti per vacanze, gli agriturismi, i rifugi alpini e quelli escursionistici localizzati in borghi, nuclei storici ovvero in edifici isolati, qualora siano in grado di offrire, attraverso forme consortili o convenzionali, una capacità ricettiva complessiva, comprensiva dei posti letto aggiuntivi, non inferiore a sessanta posti letto, possono proporsi al pubblico utilizzando la denominazione aggiuntiva di «ospitalità diffusa».
- 2. Qualora l'ospitalità diffusa sia localizzata in comuni con un numero complessivo di residenti non superiore a cinquemila, ovvero localizzate in un unico comune, il limite minimo dei posti letto, comprensivo di quelli aggiuntivi, è fissato a venticinque.



Art. 39.

Denominazioni aggiuntive

1. Le disposizioni attuative possono individuare denominazioni aggiuntive utili alla valorizzazione e alla promozione di particolari segmenti dell'offerta ricettiva, nonché specializzazioni e caratterizzazioni relativamente alle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge e dalla vigente legislazione regionale.

Art. 40.

Elenco regionale delle strutture ricettive e degli appartamenti ammobiliati a uso turistico

- 1. La Regione, nell'ambito del proprio sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria), costituisce e sviluppa, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera *i*), della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale), in maniera cooperativa con gli altri enti coinvolti, banche dati delle strutture ricettive e degli appartamenti ammobiliati a uso turistico nell'ottica di perseguire una migliore operatività e di disporre di servizi informativi per l'utenza turistica.
- 2. La Regione cura la diffusione delle informazioni delle strutture ricettive di cui alla presente legge utilizzando, in particolare, i sistemi informatici.

Art. 41.

Strutture ubicate nel territorio di più comuni

1. Ai fini della presente legge le strutture ricettive, le strutture balneari e gli appartamenti ammobiliati a uso turistico che insistono sul territorio di più comuni si considerano appartenenti a quello in cui è ubicato l'ingresso principale dell'esercizio stesso.

Art. 42.

Conversione di tipologie a seguito di erogazione di contributo

- 1. La Giunta regionale, su richiesta dei titolari delle strutture ricettive gravate da vincoli di destinazione d'uso a seguito di erogazioni di contributi regionali, con l'esclusione di quelle di cui all'articolo 6, autorizza, qualora ne riconosca l'opportunità ai fini turistici e acquisito il parere favorevole del comune, la conversione da una tipologia ricettiva all'altra tra quelle previste dalla presente legge.
- 2. Non costituisce cambio di tipologia ai sensi del comma 1 la trasformazione tra le tipologie delle strutture ricettive all'aria aperta.
- 3. La conversione di tipologia di cui al comma 1 consente il mantenimento dei contributi erogati.
- 4. Qualora la struttura derivante dalla conversione sia di tipo alberghiero, la stessa deve possedere un livello di classificazione non inferiore a tre stelle.

Art. 43.

Periodi di apertura e di sospensione volontaria dell'attività

- 1. Le strutture ricettive localizzate in comuni costieri sono considerate ad apertura:
- *a)* annuale, quando effettuano un periodo di attività di almeno nove mesi, anche non consecutivi;
- b) stagionale, quando effettuano un periodo di attività inferiore a nove mesi, ma di almeno di cinque mesi, anche non consecutivi;
- 2. Le strutture ricettive localizzate in comuni non costieri sono considerate ad apertura:
- *a)* annuale, quando effettuano un periodo di attività di almeno nove mesi, anche non consecutivi;
- b) stagionale, quando effettuano un periodo di attività non inferiore a due mesi, anche non consecutivi.
- 3. I titolari delle strutture ricettive comunicano ogni anno alla Regione e al comune, con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni attuative, i periodi di attività riferiti all'anno successivo.
- 4. Le strutture ricettive possono sospendere volontariamente l'attività per periodi eccedenti quelli di cui ai commi 1 e 2, per un periodo massimo consecutivo di dodici mesi, previo obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettera *b*).
- 5. Le strutture balneari esercitano l'attività con le modalità e le tempistiche stabilite dalle linee guida regionali per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate.

TITOLO VI PROCEDURE

Capo I

CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE

Art. 44.

Classificazione delle strutture ricettive

- 1. Le strutture ricettive di cui al Titolo II, Capi I e II sono classificate dalla Regione attribuendo un numero di stelle variabile da uno a cinque, secondo quanto disposto dalle disposizioni attuative. I livelli di classificazione attribuibili sono rispettivamente: cinque per gli alberghi e le loro dipendenze (da una a cinque stelle), quattro per le residenze turistico-alberghiere e le loro dipendenze (da due a cinque stelle), tre per i condhotel (da tre a cinque stelle), tre per le locande e le loro dipendenze (da due a quattro stelle), tre per i villaggi turistici (da due a quattro stelle), quattro per i campeggi (da una a quattro stelle), tre per i marina resort (da due a quattro stelle).
- 2. Gli alberghi classificati cinque stelle in possesso dei requisiti tipici degli esercizi di alta classe internazionale definiti dalle disposizioni attuative assumono la denominazione «lusso».

- 3. Gli esercizi di affittacamere, bed & breakfast e le case e appartamenti per vacanza sono classificati dalla Regione in tre livelli secondo quanto disposto dalle disposizioni attuative.
- 4. Le altre strutture ricettive di cui al Titolo II, Capo III, diverse da quelle indicate al comma 3, sono classificate in un'unica categoria.

Art. 45.

Attribuzione della classificazione e sua validità

- 1. L'attribuzione della classificazione è obbligatoria ed è condizione pregiudiziale per la presentazione della segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) delle strutture ricettive indicate nell'articolo 49.
- 2. Le disposizioni attuative disciplinano le procedure per l'attribuzione della classificazione alle strutture ricettive previste dalla presente legge.
- 3. Ai fini dell'attribuzione della classificazione, il titolare di una nuova struttura ricettiva o il titolare di una struttura ricettiva già classificata oggetto di variazioni, presenta alla Regione una dichiarazione corredata da specifica modulistica contenente le caratteristiche e le attrezzature delle strutture, con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni attuative e, per le variazioni, nel termine di trenta giorni ai sensi dell'articolo 62.
- 4. La Regione, sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 3, provvede:
 - a) all'attribuzione o al diniego della classificazione;
- b) alla verifica della classificazione attribuita mediante sopralluogo in almeno il 50 per cento delle strutture ricettive classificate.
- 5. In caso di cessazione dell'attività il titolare deve darne comunicazione, salvo comprovato e oggettivo impedimento, al comune e alla Regione con preavviso di almeno trenta giorni.
- 6. Le classificazioni attribuite, le modifiche o le cessazioni apportate sono registrate nel relativo sistema informatico turistico regionale.

Art. 46.

Classificazione provvisoria

1. I titolari di una nuova struttura ricettiva di cui al Titolo II o di una struttura oggetto di trasformazioni che comportino modifiche delle dimensioni dei locali e per le quali sia previsto il rilascio del titolo edilizio, richiedono una classificazione provvisoria secondo le modalità previste dalle disposizioni attuative. La classificazione provvisoria è condizione per il rilascio del titolo edilizio.

Art. 47.

Declassificazione e decadenza della classificazione

1. La Regione, qualora riscontri carenze dei requisiti, delle dotazioni o delle caratteristiche di qualità di cui all'artico-

- attribuito sulla base di quanto previsto dalle disposizioni attuative, prescrive i necessari adeguamenti da apportare entro un termine non superiore a centoventi giorni. Trascorso inutilmente tale termine dispone la declassificazione della struttura.
- La Regione dispone la decadenza classificazione:
- a) nei casi di cui al comma 1 qualora le strutture siano classificate al livello più basso relativamente alla tipologia;
- b) nei casi in cui, indipendentemente dal livello di classificazione posseduto, le carenze e le difformità, anche relative all'elenco delle caratteristiche di qualità di cui all'articolo 48, riscontrate non consentano l'attribuzione neppure del livello minimo di classificazione;
- c) nei casi in cui riceva comunicazione di provvedimento di divieto di prosecuzione o di cessazione dell'attività emanato da parte del comune;
- d) nel caso in cui sia accertata la chiusura della struttura per un periodo superiore a sei mesi consecutivi in assenza della comunicazione di cui all'articolo 62, comma 1, lettera d);
- e) nel caso in cui sia accertata la prosecuzione della sospensione dell'attività per un periodo superiore a quanto comunicato ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettera b);
- f) nel caso in cui il titolare entro sei mesi dalla data di classificazione definitiva non abbia provveduto a presentare la SCIA allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune.

Art. 48.

Qualità delle strutture ricettive

- 1. La Giunta regionale approva l'elenco delle caratteristiche di qualità delle strutture ricettive, quale strumento operativo di valutazione del livello del decoro e della qualità delle dotazioni, delle attrezzature, degli impianti e dei servizi delle strutture ricettive.
- 2. Gli immobili sedi delle strutture ricettive, le relative attrezzature, gli allestimenti per il pernottamento, gli arredi, gli impianti e le dotazioni devono risultare in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione, essere di qualità adeguata al livello di classificazione e possedere le caratteristiche di qualità individuate dall'elenco di cui al comma 1.
- 3. Al fine di pervenire alla verifica della qualità dell'offerta delle strutture ricettive, nonché avviare dei percorsi di riqualificazione delle stesse, la Regione può costituire i comitati tecnici provinciali con funzioni consultive. I membri dei comitati partecipano alle sedute a titolo gratuito.

Capo II PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Art. 49.

Esercizio dell'attività

1. Per l'avvio dell'esercizio dell'attività delle strutture ricettive e balneari di cui alla presente legge si applica lo 48, comma 1, obbligatorie per il livello di classificazione | l'istituto della SCIA ai sensi dell'articolo 19 della legge



- 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124). La segnalazione è inviata allo SUAP del comune ove è ubicata la struttura.
- 2. Lo SUAP, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta gli eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della 1. 241/1990, dandone comunicazione alla Regione.
- 3. La SCIA abilita i titolari delle strutture ricettive di cui al Titolo II, Capi I e II, dei rifugi di cui all'articolo 21 e degli affittacamere di cui all'articolo 22 a effettuare, unitamente al servizio di pernottamento, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti, nonché la fornitura di servizi complementari all'attività ricettiva, sulla base di quanto stabilito dalle disposizioni attuative.

Art. 50.

Comunicazione di locazione degli appartamenti ammobiliati a uso turistico

1. Gli appartamenti ammobiliati a uso turistico non sono soggetti a classificazione; sono oggetto di comunicazione da parte del locatore alla Regione, secondo le modalità previste dalle disposizioni attuative, mediante sistema informatico regionale, ai fini dell'inserimento nell'elenco regionale di cui all'articolo 40 e del rilascio del codice identificativo di cui all'articolo 4, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera o), della 1.r. 28/2006.

Art. 51.

Sospensione temporanea e cessazione dell'attività

- 1. Il comune adotta un provvedimento di sospensione temporanea dell'attività qualora la Regione comunichi:
- a) la ripetuta violazione degli articoli 57 e 63. La sospensione di cui alla presente lettera potrà avere una durata minima di quindici giorni e proseguire finché non sia trasmessa al comune la prova dell'adeguamento dell'attività alle prescrizioni poste;
- b) la mancata copertura assicurativa di cui all'articolo 60 fino alla comunicazione dell'avvenuto adeguamento.
 - 2. Il comune dispone la cessazione dell'attività qualora:
- a) accerti che il titolare non sia più in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
- b) accerti che la struttura ricettiva non sia più in possesso dei requisiti oggettivi previsti dalla normativa vigente;
- c) vengano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 e dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, delle normative igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare, dei regolamenti | comma 1, lettere a), b), e c);

- edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alle destinazioni d'uso. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione;
- d) la Regione comunichi di avere disposto la decadenza della classificazione ai sensi dell'articolo 47, comma 2;
- e) la concessione demaniale per i marina resort e per le strutture balneari risulti revocata.
- 3. Nei casi di cui al comma 1 e comma 2, il comune dà comunicazione alla Regione per l'emanazione dei provvedimenti di competenza.
- 4. Il comune adotta i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sulla base delle comunicazioni della Regione o dei verbali di contestazione delle violazioni da parte di competenti organi di controllo.

Art. 52.

Prezzi delle strutture ricettive

- 1. I prezzi delle strutture ricettive sono liberamente determinati e sono comprensivi, salvo quanto diversamente stabilito dalle disposizioni attuative, del servizio riscaldamento e aria condizionata ove esistenti, dell'uso dei servizi comuni, degli accessori delle unità abitative e dei bagni, dell'IVA e delle imposte, con l'esclusione dell'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale).
- 2. I prezzi delle strutture ricettive sono resi pubblici ai turisti ai fini di chiarezza e trasparenza.

Art. 53.

Raccolta dei dati statistici

1. La Regione, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio turistico regionale, nonché per l'assolvimento degli obblighi ISTAT, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera p), della l.r. 28/2006, effettua la rilevazione degli arrivi e delle partenze dei turisti delle strutture ricettive e degli appartamenti ammobiliati a uso turistico mediante apposito sistema informatico regionale.

TITOLO VII DIVIETI E OBBLIGHI

Capo I DIVIETI

Art. 54.

Divieti relativi all'ospitalità e all'offerta di ospitalità

- 1. È vietato ospitare o offrire ospitalità in qualunque forma e con qualsiasi mezzo:
- a) in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 1,



- *b)* nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) non classificate ai sensi della presente legge o sprovviste di SCIA;
- *c)* negli appartamenti ammobiliati a uso turistico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, per le quali non sia stata effettuata la comunicazione di cui all'articolo 50;
- *d)* in strutture ricettive per le quali è stato emesso provvedimento di sospensione, cessazione o di divieto di prosecuzione dell'attività adottato dalle competenti Autorità.
- 2. È vietata la promozione e la commercializzazione delle strutture ricettive di cui all'articolo 25 attraverso i normali canali commerciali ed è vietato ospitare tipologie di turisti diverse da quelle indicate nello stesso articolo.

Art. 55.

Divieti relativi alle strutture ricettive all'aria aperta

- 1. Nelle strutture ricettive all'aria aperta di cui agli articoli 14, 15 e 17, è vietato:
- *a)* il mutamento della destinazione d'uso dei manufatti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *a)*;
- b) la vendita delle piazzole e l'affitto delle stesse per periodi pluriennali o indeterminati;
- c) ogni forma di utilizzazione delle piazzole che si configuri come privatizzazione o limitazione dell'offerta al pubblico. Non costituisce limitazione dell'offerta al pubblico la concessione in uso di piazzole o unità abitative per periodi contrattualmente definiti ad agenzie di viaggio o tour operator;
- *d)* consentire, nei periodi di chiusura, l'utilizzo degli allestimenti di pernottamento ivi installati o dei mezzi di pernottamento posti in rimessaggio;
- e) la realizzazione o l'installazione, in piazzole di tipo villaggio turistico, di allestimenti per il pernottamento o di case mobili aventi caratteristiche o dimensioni difformi da quelle previste dalla presente legge e dalle disposizioni attuative;
- f) la realizzazione o l'installazione, nelle piazzole di tipo stanziale di cui all'articolo 73, comma 3, di allestimenti non conformi a quanto disposto dalla presente legge o dalle disposizioni attuative;
- g) consentire, nelle aree di sosta, il protrarsi del soggiorno oltre il termine stabilito dalle disposizioni attuative.

Art. 56.

Divieti relativi alla capacità ricettiva

- 1. È vietato ospitare turisti in numero eccedente la capacità ricettiva assegnata con la classificazione.
- 2. È vietato posizionare nelle unità abitative posti letto in numero superiore rispetto a quelli assegnati con la classificazione sulla base di quanto indicato dalle disposizioni attuative.

Art. 57.

Divieti relativi alle comunicazioni

1. È vietato indicare nei segni distintivi, nelle insegne, nelle piattaforme informatiche, nei siti web e in qualsiasi altro mezzo pubblicitario e di comunicazione informazioni difformi da quanto indicato nella classificazione.

Capo II

Obblighi

Art. 58.

Obblighi relativi ai codici identificativi

1. I codici identificativi di cui all'articolo 4 sono pubblicati a cura dei titolari delle strutture ricettive, nonché dai locatori degli appartamenti ammobiliati a uso turistico nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione dell'offerta, effettuate direttamente o indirettamente attraverso qualsiasi forma di intermediazione con scritti, stampati, supporti digitali o con qualsiasi altro supporto o mezzo utilizzato a tale scopo.

Art. 59.

Obblighi relativi al segno distintivo

1. I titolari delle strutture ricettive sono tenuti a esporre all'ingresso il segno distintivo che riporta la tipologia e il livello di classificazione a esse attribuito.

Art. 60.

Obblighi relativi alla stipula della polizza assicurativa

1. I titolari delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge hanno l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti e di produrla alla Regione con i successivi rinnovi.

Art. 61.

Obblighi relativi alla comunicazione dei dati statistici

1. I titolari delle strutture ricettive e i locatori degli appartamenti ammobiliati a uso turistico, in attuazione dell'articolo 53, sono tenuti a inserire sull'apposita piattaforma informatica, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera *i*), della l.r. 28/2006, i dati relativi agli arrivi e alle partenze degli ospiti secondo le modalità e i termini definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale.

Art. 62.

Obblighi relativi alle comunicazioni di variazioni, alle cessazioni di attività e ai periodi di attività

- 1. I titolari delle strutture ricettive hanno l'obbligo di comunicare alla Regione e allo SUAP del comune competente:
- *a)* i periodi di attività, di cui all'articolo 43, con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni attuative;
- b) la sospensione volontaria temporanea dell'attività per periodi eccedenti quelli di cui alla lettera a) e comunque, non superiori a un anno;
- *c)* le variazioni di cui all'articolo 45, comma 3, entro trenta giorni dal loro verificarsi;



d) la cessazione di attività di cui all'articolo 45, comma 5, entro trenta giorni dal suo verificarsi.

Art. 63.

Obblighi relativi all'accesso alla struttura e produzione di documentazione

1. I titolari delle strutture ricettive sono tenuti a consentire ai soggetti incaricati ai fini della classificazione e vigilanza l'accesso alla struttura e a fornire le informazioni e la documentazione richieste.

TITOLO VIII VIGILANZA E SANZIONI

Art. 64.

Vigilanza

- 1. L'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge è disciplinata dalla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).
- 2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni, ivi compresa la notificazione del processo verbale, procedono i soggetti indicati nell'articolo 6 della l.r. 45/1982 e i corpi di vigilanza dei comuni.
- 3. Le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge sono esercitate dalla Regione, fatta eccezione per quelle di cui al comma 4.
- 4. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni riguardanti gli appartamenti ammobiliati a uso turistico e le funzioni amministrative per l'applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie.
- 5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettano alla Regione e ai comuni secondo le rispettive relative competenze.

Art. 65.

Sanzioni in materia di abusivismo

- 1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 15.000,00 euro chi:
- *a)* ospita o offre ospitalità in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*;
- b) ospita o offre ospitalità nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), prive di classificazione ai sensi della presente legge o della SCIA;
- *c)* ospita o offre ospitalità in strutture per le quali è stato emesso provvedimento di divieto di prosecuzione, sospensione o cessazione dell'attività;
- *d)* loca o offre in locazione appartamenti ammobiliati a uso turistico senza la previa comunicazione di cui all'articolo 50.

Art. 66.

Sanzioni comuni alle strutture ricettive

- 1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 3.000,00 euro il titolare di una struttura ricettiva disciplinata dalla presente legge che:
- a) dichiara, ai fini dell'attribuzione della classificazione, dati o informazioni non veritieri;
- b) richiede il pagamento supplementare, da parte del cliente, dei servizi e delle imposte di cui all'articolo 52;
 - c) viola i divieti di cui all'articolo 56;
 - d) viola il divieto di cui all'articolo 57;
 - e) non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 59;
 - f) non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 60;
 - g) non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 63.

Art. 67.

Sanzioni comuni alle strutture ricettive all'aria aperta

- 1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 750,00 euro a 6.000,00 euro il titolare di una struttura ricettiva all'aria aperta disciplinata dalla presente legge che viola i divieti di cui all'articolo 55, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*).
- 2. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 4.500,00 euro il titolare di un'area di sosta che viola il divieto di cui all'articolo 55, comma 1, lettera *g*).

Art. 68.

Sanzioni relative alle strutture ricettive extralberghiere

- 1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 4.500,00 euro:
- a) il titolare di casa per ferie che viola il divieto di cui all'articolo 54, comma 2;
- *b)* il titolare di bed & breakfast che viola l'obbligo di dimora di cui all'articolo 23, comma 1.

Art. 69.


Sanzioni relative alle comunicazioni dei dati statistici

1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10,00 euro a 90,00 euro il titolare di una struttura ricettiva e il locatore di appartamenti ammobiliati a uso turistico che omette la comunicazione dei dati relativi a ogni arrivo e partenza dei singoli ospiti attraverso la piattaforma regionale ai sensi dell'articolo 61.

Art. 70.

Sanzioni relative al codice identificativo

1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro il titolare di una struttura ricettiva e il locatore di appartamenti ammobiliati a uso turistico che viola l'obbligo di cui all'articolo 58.



Art. 71.

Sanzioni relative alle strutture balneari

- 1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 15.000,00 euro chi offre ospitalità in stabilimenti balneari o spiagge libere attrezzate senza la previa presentazione della SCIA di cui all'articolo 49.
- 2. È fatta salva l'applicazione delle sanzioni in materia di demanio marittimo.

TITOLO IX DISPOSIZIONI SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI

Capo I Disposizioni speciali

Art. 72.

Disposizioni speciali per case per ferie, ostelli e rifugi alpini ed escursionistici

- 1. Le case per ferie e gli ostelli autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la classificazione attribuita ai sensi della previgente normativa. Qualsiasi modifica successiva deve essere conforme a quanto disposto dalla presente legge e dalle disposizioni attuative.
- 2. I rifugi alpini ed escursionistici autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la classificazione attribuita ai sensi della previgente normativa.

Art. 73.

Disposizioni speciali per le strutture ricettive all'aria aperta

- 1. Le strutture ricettive all'aria aperta classificate come parco per vacanza, ai sensi della previgente normativa ed esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, possono mantenere tale classificazione. In tali strutture è consentita l'occupazione stanziale delle piazzole nel limite massimo del 90 per cento delle stesse, con le caratteristiche stabilite dalle disposizioni attuative. Le piazzole non occupate in modo stanziale sono classificate nella tipologia campeggio o villaggio turistico secondo le disposizioni di cui alla presente legge e alle disposizioni attuative.
- 2. Le piazzole a occupazione stanziale presenti, in promiscuità, nei campeggi e nei villaggi turistici al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono mantenere tale classificazione.
- 3. Per occupazione stanziale, ai fini del presente articolo, si intende l'occupazione delle piazzole in modo temporaneo per periodi massimi coincidenti con il periodo di apertura della struttura, mediante la stipula di contratti annuali eventualmente rinnovabili e mediante l'installazione, a opera del cliente, dei seguenti allestimenti di sua proprietà:
- a) caravan ed eventualmente preingressi contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento ed aventi le caratteristiche individuate nelle disposizioni attuative;

- b) case mobili e altri manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione in materiali vari, non ancorati stabilmente al suolo, allacciati alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento e aventi le caratteristiche individuate nelle disposizioni attuative.
- 4. L'installazione degli allestimenti di cui al comma 3, lettere *a*) e *b*), non è soggetta alla necessità del rilascio di titolo edilizio.
- 5. Alla scadenza del contratto di cui al comma 3 e in assenza di rinnovo, i manufatti installati dal cliente sono rimossi a cura e spese dello stesso.

Capo II Disposizioni transitorie

Art. 74.

Disposizioni transitorie comuni

- 1. La Giunta regionale, sentite le associazioni degli enti locali e le associazioni di categoria degli operatori delle strutture ricettive più rappresentative a livello regionale, nonché la Commissione consiliare competente, approva, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative di cui all'articolo 3.
- 2. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni attuative di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione le disposizioni attuative approvate ai sensi della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche), nonché quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2014, n. 1565 in materia di comunicazione di dati turistici, ove compatibili.
- 3. I codici identificativi regionali denominati codice identificativo turistico regionale (CITR) e codice identificativo turistico regionale degli AAUT (CITRA) rilasciati ai sensi della 1.r. 32/2014 e le relative disposizioni attuative continuano a trovare applicazione fino alla piena operatività delle disposizioni di cui all'articolo 13-*ter* del d.l. 145/2023.
- 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative adottate in relazione alle materie di cui all'articolo 3, comma 1, sono abrogate le corrispondenti disposizioni attuative approvate ai sensi della l.r. 32/2014.

Capo III Disposizioni finali

Art. 75.

Disposizioni abrogative

- 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) la 1.r. 32/2014;
- *b)* gli articoli 39 e 40 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni));



- c) l'articolo 80 della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 29 (Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (Collegato alla legge di stabilità 2016));
- *d)* gli articoli 1 e 2 della legge regionale 5 luglio 2016, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche) e alla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 (Norme per l'esercizio delle professioni turistiche));
- *e)* i commi 77 e 78 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2017);
- f) l'articolo 21 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019);
- g) i commi 6 e 7 dell'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 30 (Legge di stabilità della regione Liguria per l'anno finanziario 2019);
- h) l'articolo 5 della legge regionale 19 aprile 2019,
 n. 4 (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2018,
 n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019) e altre disposizioni di adeguamento);
- *i)* l'articolo 37 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020);
- *j)* l'articolo 23 della legge regionale 19 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale);
- *k)* la legge regionale 3 maggio 2021, n. 8 (Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e norme in materia di imprese turistiche));
- *l)* l'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026)).

Art. 76.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2024-2026, per l'esercizio 2024:

riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 88.062,43 (ottantottomilasessantadue/43) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», Programma 1 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 7 «Turismo», Programma 1 «Sviluppo e la valorizzazione del turismo», Titolo 2 «Spese in conto capitale».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 6 febbraio 2024

Il Presidente: Тоті

(Omissis)

24R00153

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2024, n. 1.

Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2023.

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 del 25 luglio 2024 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 30/2024 - Sez. Gen.)

L'ORGANO REGIONALE DI RIESAME DEI BILANCI E RENDICONTI

Ai sensi dell'art. 84, decimo comma, dello Statuto di autonomia (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670);

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2023

1. È approvato il rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2023, che è allegato e forma parte integrante di questa legge, redatto secondo le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modificazioni.

Art. 2.

Approvazione del rendiconto generale e del rendiconto consolidato Giunta-Consiglio per l'esercizio finanziario 2023

1. Il rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2023 è approvato nelle risultanze dell'allegato n. 1 di questa legge.



2. Il rendiconto consolidato Giunta-Consiglio per l'esercizio finanziario 2023 è approvato nelle risultanze dell'allegato n. 2 di questa legge.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 24 luglio 2024

La Vicepresidente sostituta del Presidente della Regione

(Omissis).

24R00256

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 1º marzo 2024, n. 1.

Modifiche al regolamento di esecuzione in materia di tutela delle acque.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 7 marzo 2024, n. 10 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 27 febbraio 2024, n. 102;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al regolamento di esecuzione in materia di tutela delle acque

- 1. Nel comma 4 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, la parola «marzo» è sostituita con la parola «aprile».
- 2. Nel comma 5 dell'art. 12 le parole «, previo parere favorevole vincolante della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed Energia» sono soppresse.

Art. 2.

- 1. Il comma 3 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, è così sostituito:
- «3. Presso gli impianti di trattamento anaerobico degli effluenti di allevamento, quali gli impianti a biogas, è ammesso, previa autorizzazione ai sensi della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, anche il cotrattamento di rifiuti organici e sottoprodotti nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) possono essere utilizzati esclusivamente rifiuti organici e sottoprodotti della lavorazione del latte prodotti nel territorio della Provincia di Bolzano oppure sottoprodotti vegetali che soddisfano i requisiti di cui al decreto ministeriale 15 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 2022, n. 251;
- b) la quantità massima di rifiuti organici e sottoprodotti immessi che non provengono dalle superfici di produzione dell'azienda non può superare il 20% della quantità totale annua trattata;
- c) con l'aggiunta di rifiuti organici o sottoprodotti non può essere superato il carico di azoto di cui all'art. 16, comma 1, stabilendo che 15 t di rifiuti organici o sottoprodotti corrispondono a 85 kg di azoto (1 *UBA*).»

Art. 3.

- 1. Il comma 1 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, è così sostituito:
- «1. Le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola sono individuate ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»

Art. 4.

1. Nella lettera *b*) del comma 8 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, le parole «prodotti vegetali» sono sostituite dalla parola «sottoprodotti».

Art. 5.

1. Nel comma 2 dell'art. 59 del decreto del Presidente della provincia 21 gennaio 2008, n. 6, le parole «, Acque pubbliche ed Energia» sono soppresse.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 1° marzo 2024

Il Presidente della Provincia: Kompatscher

24R00171

— 14 -



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 marzo 2024, n. 2.

Regolamento in materia di offerta formativa alternativa per le alunne e gli alunni che scelgono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

(Pubblicato nel Supplemento n. 5 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 28 marzo 2024, n. 13 - Sez. gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 19 marzo 2024, n. 149;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Istituzione dell'offerta formativa alternativa

- 1. Le istituzioni scolastiche autonome primarie, secondarie di primo e di secondo grado e le scuole professionali istituiscono un'offerta formativa alternativa denominata «etica», destinata alle alunne e agli alunni che scelgono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.
- 2. L'insegnamento dell'offerta formativa alternativa dell'«etica», di seguito denominato anche «insegnamento dell'etica», viene impartito per lo stesso numero di ore di quello della disciplina «religione cattolica», secondo i quadri orari previsti per le diverse scuole.

Art. 2.

Obbligo di partecipazione

- 1. Per le alunne e gli alunni delle istituzioni del sistema educativo provinciale di istruzione e formazione che scelgono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è prevista la frequenza obbligatoria dell'offerta formativa alternativa dell'«etica».
- 2. L'obbligo di frequenza dell'offerta formativa alternativa dell'«etica» vale per l'intero grado di istruzione, a meno che, entro il 30 giugno di ogni anno scolastico, le alunne e gli alunni non scelgano di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica per l'anno scolastico successivo. Non è possibile modificare tale scelta nel corso dell'anno scolastico.
- 3. Ai fini della programmazione dell'anno scolastico successivo, le istituzioni scolastiche possono effettuare un'indagine preliminare non vincolante sul potenziale interesse a frequentare l'insegnamento dell'etica.

Art. 3.

Obiettivi formativi

1. L'insegnamento dell'etica concorre a formare cittadine e cittadini rispettosi dei diritti umani e delle libertà Giunta provinci fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica e degli alunni.

italiana. L'insegnamento dell'etica mira a formare alunne e alunni in grado di riflettere autonomamente, di orientarsi nel proprio percorso di vita e di partecipare attivamente alla discussione sugli interrogativi fondamentali della propria esistenza e della convivenza. L'insegnamento dell'etica è finalizzato a promuovere e ad accrescere nelle alunne e negli alunni il rispetto nei confronti della persona umana, della natura e dell'ambiente, a sviluppare in loro la capacità di assumersi la responsabilità delle proprie scelte e delle proprie azioni nonché di impegnarsi per la convivenza pacifica, incoraggiandoli ad adottare un atteggiamento di tolleranza e apertura. Tale insegnamento aiuta le alunne e gli alunni a elaborare le proprie esperienze personali e promuove la loro capacità critica e di riflessione.

Art. 4.

Organizzazione dell'insegnamento dell'etica

- 1. Le scuole definiscono nel proprio piano triennale dell'offerta formativa come organizzare l'insegnamento dell'etica. I gruppi a cui è impartito tale insegnamento possono essere formati da alunne e alunni provenienti da classi diverse e anche di differenti fasce di età. Qualora in un plesso scolastico, indirizzo o percorso formativo debbano seguire le lezioni di etica meno di dieci alunne e alunni, l'insegnamento può essere proposto anche sotto forma di giornate di progetto. La dirigente scolastica/Il dirigente scolastico garantisce che le risorse di personale necessarie siano impiegate in modo efficiente.
- 2. Se l'insegnamento dell'etica viene proposto sotto forma di giornate di progetto ai sensi del comma 1, sono consentite deroghe al monte ore annuale d'insegnamento della religione fissato nelle indicazioni provinciali. Le scuole devono comunque garantire che siano offerte almeno 25 ore di lezione per anno scolastico.
- 3. L'insegnamento dell'etica e quello della religione cattolica sono offerte formative indipendenti.
- 4. Presso le scuole delle località ladine l'insegnamento dell'etica è impartito in ladino, italiano e tedesco.

Art. 5.

Indicazioni provinciali

- 1. La Giunta provinciale emana le indicazioni provinciali per l'offerta formativa alternativa dell'«etica». Le deliberazioni della Giunta provinciale sono trasmesse al ministero competente per le finalità di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche.
- 2. Tali indicazioni trovano applicazione nel piano triennale dell'offerta formativa di ogni singola istituzione scolastica.

Art. 6.

Valutazione

1. La valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dell'offerta formativa alternativa dell'«etica» si effettua in base a quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta provinciale in materia di valutazione delle alunne e degli alunni.



2. Nella scheda di valutazione, per l'offerta formativa alternativa si utilizza la denominazione «etica».

Art. 7.

Personale docente

- 1. L'insegnamento dell'etica può essere impartito da docenti di tutte le discipline, in possesso di un'abilitazione o idoneità per le scuole a carattere statale e/o per le scuole professionali e che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:
- *a)* aver frequentato uno specifico corso di formazione organizzato e realizzato dalle rispettive Direzioni provinciali istruzione e formazione;
- b) aver concluso il corso di studi universitari in Etica applicata, organizzato dall'Università di Innsbruck e dallo Studio teologico accademico di Bressanone in collaborazione con la Libera Università di Bolzano, o una formazione universitaria equivalente;
- c) aver concluso un Master di I o di II livello in Etica, Etica applicata, Etica pratica e Bioetica, Bioetica, Pluralismo e Consulenza etica, Filosofia dell'etologia ed Etica ambientale, Etica, Diversità e Inclusione o un Master con contenuti equivalenti.

Art. 8.

Applicazione

- 1. Il presente regolamento si applica in tutte le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e scuole professionali dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore delle indicazioni provinciali di cui all'art. 5, comma 1.
- 2. L'insegnamento dell'etica viene introdotto gradualmente sulla base delle circolari con cui le Direzioni provinciali istruzione e formazione definiscono l'attuazione dell'offerta formativa alternativa.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 21 marzo 2024

Il Presidente della provincia: Kompatscher

24R00172

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 17.

Bilancio di previsione per gli anni 2024-2026.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. SO39 del 29 dicembre 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

- 1. Per l'esercizio finanziario 2024 sono rispettivamente previste entrate per 8.172.074.542,75 euro e autorizzate spese per 8.172.074.542,75 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
- 2. Per l'esercizio finanziario 2025 sono rispettivamente previste entrate per 7.387.606.442,41 euro e autorizzate spese per 7.387.606.442,41 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
- 3. Per l'esercizio finanziario 2026 sono rispettivamente previste entrate per 7.075.084.144,39 euro e autorizzate spese per 7.075.084.144,39 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
 - 4. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
- a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;
- b) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;
- c) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;
- d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;
- *e)* il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli);
- f) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;
- g) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;
- *h)* il prospetto concernente il Fondo pluriennale vincolato;
- *i)* il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- *j)* il prospetto concernente il rispetto del limite di indebitamento;
 - k) l'elenco dei capitoli delle spese obbligatorie;



l) l'elenco delle spese finanziabili con fondo spese impreviste;

m) la nota integrativa con i relativi allegati.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione ed ha effetto dal 1° gennaio 2024.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Trieste, 28 dicembre 2023

FEDRIGA

(Omissis).

24R00079

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2024, n. 1.

Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2024 delle consultazioni elettorali e disposizioni in materia di elezioni comunali e regionali. Modifiche alle leggi regionali 19/2013 e 28/2007.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friul-Venezia Giulia del 29 marzo 2024, n. SO6).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'articolo 1 della legge regionale n. 19/2013

- 1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale n. 28/2007 in materia di elezioni regionali), è sostituito dal seguente:
- «3. Ai fini della presente legge, la popolazione dei comuni è quella determinata dai risultati dell'ultimo censimento permanente della popolazione con decreto del Presidente della Repubblica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.».

Art. 2.

Modifica all'articolo 4 della legge regionale n. 19/2013

1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 4 della legge regionale n. 19/2013 le parole «sino a 5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.001 a 15.000 abitanti».

— 17 -

Art. 3.

Modifica all'articolo 15 della legge regionale n. 19/2013

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 19/2013 le parole «la maggioranza assoluta dei voti validi.» sono sostituite dalle seguenti: «il maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi. Qualora due candidati abbiano entrambi ottenuto un numero di voti validi pari o superiore al quaranta per cento, è proclamato eletto sindaco il candidato che ha conseguito il maggiore numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale. In caso di parità anche di cifra elettorale è proclamato eletto sindaco il candidato più giovane di età.».

Art. 4.

Modifica all'articolo 16 della legge regionale n. 19/2013

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 19/2013 le parole «raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi,» sono sostituite dalle seguenti: «sia proclamato eletto ai sensi dell'articolo 15, comma 1,».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 43 della legge regionale n. 19/2013

- 1. All'articolo 43 della legge regionale n. 19/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 le parole «ai portatori di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «alle persone con disabilità»;
- b) ai commi 3 e 4 la parola «ruote» è sostituita dalle seguenti: «rotelle o tramite altri dispositivi necessari all'eventuale ridotta mobilità dell'elettore».

Art. 6.

Modifica all'articolo 48 della legge regionale n. 19/2013

1. Al comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale n. 19/2013 la parola «ruote» è sostituita dalle seguenti: «rotelle o tramite altri dispositivi necessari all'eventuale ridotta mobilità dell'elettore».

Art. 7.

Modifiche all'articolo 69 della legge regionale n. 19/2013

- 1. All'articolo 69 della legge regionale n. 19/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla lettera b) del comma 1 le parole «la maggioranza assoluta dei voti validi;» sono sostituite dalle seguenti: «il maggiore numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi; qualora due candidati abbiano entrambi ottenuto un numero di voti validi pari o superiore al quaranta per cento, proclama eletto sindaco il candidato che ha conseguito il maggiore numero di voti validi; in caso di parità di voti proclama eletto sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale calcolata ai sensi della lettera c); in caso di parità anche di cifra elettorale proclama eletto sindaco il candidato più giovane di età;»;



b) al comma 2 le parole «abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi,» sono sostituite dalle seguenti: «sia proclamato eletto ai sensi dell'articolo 15, comma 1,».

Art. 8.

Modifica all'articolo 71 della legge regionale n. 19/2013

1. Al comma 1 dell'articolo 71 della legge regionale n. 19/2013 le parole «cinquanta per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune».

Art 9

Modifiche all'articolo 106 della legge regionale n. 19/2013

- 1. All'articolo 106 della legge regionale n. 19/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 le parole «e la divulgazione» sono sostituite dalle seguenti: «, la divulgazione e la pubblicazione»;
- b) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «Con regolamento sono determinati modalità e termini di raccolta, conservazione, divulgazione e pubblicazione, anche nelle pagine web dedicate nel sito della Regione, dei risultati elettorali nel rispetto delle disposizioni normative in materia di trasparenza del processo elettorale e di protezione dei dati personali e di fruibilità, accessibilità e comprensibilità da parte dei cittadini, ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).»;
 - c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
- «3. È garantito il diritto di accesso dei cittadini ai dati elettorali, consentendo loro di prendere visione e di ottenere copia dei risultati elettorali, anche in formato digitale aperto, al fine di promuovere la trasparenza e la partecipazione attiva dei cittadini nel processo elettorale.».

Art. 10.

Modifiche all'articolo 109 della legge regionale n. 19/2013

- 1. All'articolo 109 della legge regionale n. 19/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 le parole «e l'aggiornamento dell'Anagrafe degli amministratori locali, costituita dai dati e dalle informazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, l'aggiornamento e la divulgazione dei dati contenuti nell'Anagrafe degli amministratori locali che è costituita dalle informazioni» e la lettera d) è abrogata;
 - b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
- «1-bis. L'Amministrazione regionale dovrà garantire la massima accessibilità ai dati di cui al comma 1 mediante pubblicazione di essi in apposita sezione web dedicata.»;
 - c) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
- «2. Gli enti, in occasione del rinnovo degli organi e in ogni caso di modificazione della composizione degli stessi, mettono a disposizione della struttura regionale competente, anche attraverso sistemi telematici, le notizie e i dati di cui al comma 1.

- 3. È garantito il diritto di accesso dei cittadini ai dati di cui al comma 1, consentendo loro di prendere visione e di ottenere copia, anche in formato digitale aperto, al fine di promuovere la trasparenza e la partecipazione attiva dei cittadini nel processo democratico.»;
 - d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Con regolamento sono determinati modalità e termini di raccolta, conservazione e divulgazione dei dati contenuti nell'Anagrafe degli amministratori locali nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali.».

Art. 11.

Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 28/2007

1. Al comma 3 dell'articolo 37 della legge regionale n. 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), le parole «le buste di cui al comma 1, lettera *c*)» sono sostituite dalle seguenti: «la busta di cui al comma 1, lettera *e*)» sono sostituite dalle seguenti: «della busta di cui al comma 1, lettera *e*)» sono sostituite dalle seguenti: «della busta di cui al comma 1, lettera *c*)».

Art. 12.

Modifiche all'articolo 86 della legge regionale n. 28/2007

- 1. All'articolo 86 della legge regionale n. 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «Con regolamento sono determinati modalità e termini di raccolta, conservazione e divulgazione dei risultati elettorali nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali.»;
 - b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
- «2-bis. Chiunque può prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati elettorali.».

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


Data a Trieste, addì 28 marzo 2024

FEDRIGA

(Omissis).

24R00160

— 18 -



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 2024, n. 1.

Proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 5 del 31 gennaio 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge: (*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera *l*), dello Statuto;

Viste le sentenze della Corte costituzionale 241/2018, 126/2020, 194/2020, 273/2020, 20/2021, 25/2021, 195/2021, 9/2022, 39/2022, 84/2022;

Vista la deliberazione della Corte dei conti - Sezione del controllo per la Regione Sardegna 85/2020PAR;

Considerato quanto segue:

- 1. L'operatore sociosanitario è la figura professionale che svolge attività finalizzate a soddisfare i bisogni primari e favorire il benessere e l'autonomia delle persone assistite in ambito sanitario, sociosanitario e sociale;
- 2. A livello regionale risultano essere di prossima scadenza graduatorie, approvate nel 2022, relative al reclutamento di personale avente il profilo professionale sopracitato per le quali, al fine di favorire l'economicità e la celerità nell'espletamento delle procedure di assunzione, anche in riferimento alle essenziali attività ed ai particolari contesti in cui operano tali soggetti, si rende opportuno disporre una proroga della relativa efficacia per il periodo temporale di un anno;

Approva la presente legge:

Art. 1.

Misure di proroga delle graduatorie del Servizio sanitario regionale.

- 1. Al fine di consentire l'efficace espletamento delle procedure di reclutamento del personale, in un'ottica di economicità e celerità delle medesime, è prorogata l'efficacia delle graduatorie approvate nell'anno 2022, limitatamente ai profili professionali di operatore sociosanitario.
 - 2. Le misure di cui al comma 1 hanno validità di un anno.

Art. 2.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 24 gennaio 2024

GIANI

(Omissis).

24R00118

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2024, n. 2.

Disposizioni in materia di verifica di compatibilità per le strutture residenziali e semiresidenziali ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 16 febbraio 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *c*), dello statuto;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Considerato quanto segue:

1. Il consiglio regionale, con la mozione 9 marzo 2022, n. 725 (In merito alla programmazione e alla *governance* della residenzialità sanitaria assistita in Toscana), si è impegnato ed ha impegnato la giunta regionale a proseguire con la definizione «di una strategia unitaria e coerente volta a rafforzare la centralità della program-

mazione e della *governance* pubblica delle RSA (...)» e ad attivarsi per «(...) rendere cogenti i criteri previsti dal procedimento valutativo e autorizzativo da seguire per la realizzazione di nuove RSA e/o per l'ampliamento di strutture già esistenti, in un'ottica di omogeneizzazione e sostenibilità complessiva del sistema regionale delle RSA.»;

- 2. In quest'ottica, ai fini del perseguimento di una sempre maggiore ed organica programmazione delle prestazioni ad integrazione socio-sanitaria erogate sul territorio regionale dalle strutture residenziali e semiresidenziali, si ritiene opportuno, in coerenza con quanto disposto dal legislatore nazionale, sottoporre tali strutture alla verifica di compatibilità di cui all'art. 8-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992;
- 3. Si ritiene opportuno, inoltre, nelle more della deliberazione della Giunta regionale con la quale verranno disciplinate le modalità di svolgimento della sopracitata verifica di compatibilità relativa al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale di cui all'art. 8-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, introdurre una norma di salvaguardia, con finalità cautelare, tesa ad evitare un'insistenza delle strutture residenziali sul territorio non rispondente ai criteri della programmazione regionale;

Approva la presente legge:

Art. 1.

Strutture residenziali e semiresidenziali. Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 41/2005

- 1. Il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è sostituito dal seguente:
- «1. La realizzazione di strutture residenziali e semiresidenziali, pubbliche e private, che erogano interventi e servizi sociali e ad integrazione socio-sanitaria, non disciplinate dalla legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento), nonché la modifica di quelle esistenti, che comporti un aumento di posti letto, sono subordinate:
- *a)* alla verifica della compatibilità del progetto con gli strumenti e gli atti di governo del territorio di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
- b) limitatamente alle strutture che erogano interventi ad integrazione socio-sanitaria, alla verifica di compatibilità di cui all'art. 8-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).».

- 2. Dopo il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 41/2005 è inserito il seguente:
- «1 *bis*. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, le modalità di svolgimento della verifica di cui al comma 1, lettera *b*).».

Art. 2.

Norma di salvaguardia

- 1. Nelle more dell'approvazione della deliberazione di cui all'art. 20, comma 1-bis, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026, non è consentito realizzare, e autorizzare, da parte del comune, le strutture di cui all'art. 21, comma 1, lettera a), della stessa legge regionale n. 41/2005 che siano localizzate ad una distanza inferiore ad un chilometro, misurata in base al percorso pedonale più breve, dalle strutture medesime.
 - 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
- a) qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stato rilasciato parere favorevole al comune di riferimento da parte della conferenza zonale integrata o della società della salute interessate ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2016, n. 995 (Approvazione schema di accordo contrattuale relativo alla definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture sociosanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni a favore di anziani non autosufficienti in attuazione della DGR 398/2015) ovvero sia già stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o ottenuto il titolo abilitativo edilizio per l'esecuzione degli interventi necessari alla realizzazione delle strutture di cui all'art. 21, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 41/2005;
- b) alle strutture di cui all'art. 21, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 41/2005 che siano realizzate nell'ambito di interventi di rigenerazione urbana, effettuati ai sensi dell'art. 125 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

Art. 3.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 6 febbraio 2024

GIANI

(Omissis).

24R00140



LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2024, n. 3.

Interventi del Consiglio regionale per la celebrazione dell'80° anniversario della Liberazione e per la commemorazione delle vittime delle stragi nazifasciste.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 16 febbraio 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge: (*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti l'art. 3, commi 1 e 2, l'art. 4, comma 1, lettera *b*), e l'art. 11 dello statuto;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale);

Considerato quanto segue:

1. Il consiglio regionale, in coerenza con i valori espressi all'art. 3 dello statuto, relativi alla promozione, alla difesa e alla pratica della memoria della Resistenza e dell'antifascismo quale principio costitutivo del proprio ordinamento, nonché alla realizzazione dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà e rispetto della dignità personale e dei diritti umani, intende erogare, ai comuni e agli ulteriori soggetti individuati dalla presente legge, contributi per l'organizzazione di iniziative finalizzate alla celebrazione dell'80° anniversario della Liberazione e alla commemorazione delle vittime delle stragi nazifasciste;

APPROVA la presente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. Il consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana, con la presente legge, ai sensi dell'art. 11 dello statuto, intende attuare i principi generali statutari con riferimento alla promozione, alla difesa e alla pratica della memoria della Resistenza e dell'antifascismo, quale principio costitutivo dell'ordinamento regionale.

Art. 2.

Contributi per iniziative finalizzate alla celebrazione dell'80° anniversario della Liberazione e alla commemorazione delle vittime delle stragi nazifasciste.

- 1. Il consiglio regionale promuove, difende e pratica la memoria della Resistenza e l'antifascismo e opera al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona e dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità personale e dei diritti umani.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, il consiglio regionale concede, *una tantum* per il solo anno 2024, contributi fino al limite massimo complessivo di euro 300.000,00, ai soggetti di cui all'art. 3 per l'organizzazione di iniziative finalizzate alla celebrazione dell'80° anniversario della Liberazione e alla commemorazione delle vittime delle stragi nazifasciste.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

- 1. Sono beneficiari dei contributi di cui all'art. 2:
 - a) i comuni;
- b) l'Istituto storico toscano della Resistenza e dell'età contemporanea (ISRT);
- c) gli istituti storici per la Resistenza a carattere provinciale aventi sede in Toscana e associati all'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia:
- *d*) i soggetti privati senza scopo di lucro in possesso dei seguenti requisiti:
 - 1) sede operativa in Toscana;
- 2) previsione, nello statuto o nell'atto costitutivo, delle finalità di promozione e valorizzazione dei valori afferenti alla Resistenza;
- 3) attività svolta in modo continuativo e documentabile da almeno cinque anni.

Art. 4.

Accesso ai contributi

- 1. Per accedere ai contributi di cui all'art. 2, comma 2, i soggetti di cui all'art. 3 sono tenuti alla presentazione del progetto definitivo dell'iniziativa da realizzare ovvero del progetto in corso di realizzazione.
- 2. I progetti non devono contenere riferimenti a partiti politici od organizzazioni politiche, né messaggi di odio, di violenza e di discriminazione, né infine veicolare messaggi pubblicitari.
- 3. I progetti presentati non devono aver beneficiato di altre misure regionali aventi le medesime finalità.
- 4. I progetti presentati possono beneficiare di altre misure di sostegno finanziario aventi le medesime finalità e disposte da soggetti diversi dalla Regione Toscana, fino alla copertura del loro costo totale.
- 5. I progetti presentati dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a*), devono prevedere una compartecipazione del comune in misura non inferiore al 20 per cento del contributo erogato dal consiglio regionale.



Art. 5.

Modalità di concessione dei contributi

- 1. Le domande di concessione dei contributi di cui all'art. 2, comma 2, sono presentate secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'avviso pubblico, adottato con decreto della struttura amministrativa competente.
- 2. I contributi sono concessi, entro il limite dell'importo complessivo di euro 200.000,00 per la categoria di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a*), ed entro il limite dell'importo complessivo di euro 100.000,00 per le categorie di cui all'art. 3, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), con procedura automatica, in misura fissa di ammontare predeterminato per l'anno 2024 sulla base del numero delle domande validamente presentate secondo quanto stabilito nell'avviso pubblico di cui al comma 1.
- 3. Il contributo non può comunque, anche in deroga alla procedura prevista al comma 2, essere concesso in misura superiore ai 5.000,00 euro.

Art. 6.

Erogazione dei contributi e relazione

- 1. L'erogazione dei contributi avviene *una tantum* per l'intero ammontare dell'importo concesso entro il 31 dicembre 2024.
- 2. Entro il 31 dicembre 2025 i soggetti di cui all'art. 3, beneficiari dei contributi, presentano al consiglio regionale una relazione sull'impiego dei medesimi e la rendicontazione delle spese sostenute.
- 3. La mancata realizzazione, da parte dei soggetti di cui all'art. 3, dell'intervento per cui sono stati erogati i contributi di cui all'art. 2 comporta la revoca degli stessi e la restituzione della somma maggiorata degli interessi legali, a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di restituzione.
- 4. La revoca è inoltre disposta in caso di mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2.

Art. 7.

Iniziative dirette del consiglio regionale

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale può stabilire interventi di propria iniziativa, individuandone il relativo finanziamento per la sola annualità 2024, fino al limite massimo complessivo di euro 100.000,00.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con le risorse del bilancio di previsione del consiglio regionale anno 2024-2025-2026, esercizio 2024, con riferimento all'art. 2 sino all'importo massimo di euro 300.000,00 ed in riferimento all'art. 7 sino all'importo massimo di euro 100.000,00, con gli stanziamenti di cui al capitolo 10504 Fondo speciale per il finanziamento di nuovi prov-

vedimenti legislativi di iniziativa consiliare - Missione 20 «Fondi ed accantonamenti», programma 3 «Altri fondi», titolo 1 «Spese correnti».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 6 febbraio 2024

GIANI

(Omissis).

24R00141

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2024, n. 4.

Iniziative del Consiglio regionale per il recupero del patrimonio culturale e storico dei comuni danneggiato dagli eventi alluvionali del 2023.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Tocana n. 9, del 16 febbraio 2024).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge: (*Omissis*).

— 22 –

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti l'art. 4, comma 1, lettere *b*), *m*), m-*bis*), *v*) e l'art. 11 dello Statuto;


Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale);

Vista la risoluzione del Consiglio regionale 21 ottobre 2020, n. 1 (Approvazione del Programma di governo 2020-2025);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2023, n. 82 (Eventi meteorologici del 17 maggio 2023. Dichiarazione di stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 24, comma 1 e comma 3 della legge regionale n. 45/2020 per il territorio della Città Metropolitana di Firenze);

Vista l'ordinanza commissariale 15 novembre 2023, n. 98 (DCM 3 novembre 2023 - OCDPC n. 1037 del 5 novembre 2023 – Eccezionali eventi meteorologici verifi-



catisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Prima ricognizione dei Comuni interessati dall'evento);

Vista l'ordinanza commissariale 1° dicembre 2023, n. 108 (Integrazione dell'elenco dei Comuni di cui all'allegato A dell'Ordinanza commissariale n. 98 del 15 novembre 2023, ricadenti nell'ambito territoriale delle Province individuate con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023);

Vista l'ordinanza commissariale 22 dicembre 2023, n. 128 (Estensione degli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, al territorio delle province di Massa-Carrara e di Lucca in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023. Prima ricognizione dei Comuni interessati dall'evento e individuazione dei soggetti attuatori);

Visto l'ordine del giorno del Consiglio regionale 31 maggio 2023, n. 598 collegato alla deliberazione del Consiglio regionale 31 maggio 2023, n. 48 (Rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2022), ai sensi del quale l'Ufficio di presidenza è tenuto ad attivarsi affinché, in sede di approvazione dell'assestamento delle previsioni del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2023-2024-2025, almeno una parte della quota disponibile del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 sia destinata all'erogazione di contributi volti al superamento dell'emergenza nei comuni dell'Alto Mugello in conseguenza degli eventi del 17 maggio 2023;

Considerato quanto segue:

- 1. La promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo, rientra tra le finalità principali individuate dall'art. 4 dello Statuto, che qualifica la cultura come valore essenziale e strumento fondamentale di crescita umana, di espressione artistica, mezzo di promozione ed educazione sociale, di comunicazione, di insostituibile valore sociale e formativo, soprattutto per le giovani generazioni;
- 2. Il Consiglio regionale con la risoluzione 1/2020 ha approvato il programma di governo 2020-2025 che, attribuendo alla cultura una posizione centrale nell'ambito delle dinamiche dello sviluppo sociale ed economico della Toscana, annovera, fra gli obiettivi della legislatura in corso, quello di rafforzare il sistema culturale nel suo insieme, facilitando la creazione di un ecosistema culturale sempre più robusto ed innovativo;
- 3. Alla promozione dell'accesso alla cultura contribuiscono anche gli interventi di valorizzazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai beni culturali, che costituiscono un indispensabile strumento di arricchimento della formazione culturale dei consociati. Secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale, la valorizzazione dei beni culturali si sostanzia nel complesso delle attività di intervento integrativo e migliorativo finalizzate alla promozione e al sostegno della conoscenza, della fruizione e della conservazione del patrimonio culturale, nonché ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione dello stesso;
- 4. In considerazione della gravità della fase attuale, sotto il profilo economico e sociale, in cui si trova il territorio della Toscana, devastato dagli eccezionali eventi meteorolo-

- gici verificatisi nel mese di maggio 2023, nella zona dell'Alto Mugello e, a partire dal 29 ottobre 2023, nel territorio delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, Massa-Carrara e Lucca, il Consiglio regionale intende erogare un contributo ai comuni del territorio di tali province che presentino progetti finalizzati a promuovere la valorizzazione e la riqualificazione del patrimonio culturale e storico di appartenenza, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 42/2004, al fine di garantire un accesso di qualità e una migliore protezione dei beni ad esso riconducibili allo scopo ultimo di promuovere lo sviluppo della cultura;
- 5. Il Consiglio regionale intende sostenere, nello specifico, interventi progettuali presentati dai comuni riconducibili alla valorizzazione e conservazione del patrimonio archivistico comunale, alla valorizzazione e conservazione del patrimonio librario delle biblioteche comunali, alla riqualificazione del patrimonio immobiliare storico di proprietà dei comuni e all'acquisto di arredi, attrezzature e strumentazione informatica, che costituiscono il patrimonio delle biblioteche comunali, in considerazione dei gravi danni che tali beni hanno subito a seguito degli eventi meteorologici sopra richiamati;
- 6. Per le medesime finalità il Consiglio regionale intende, altresì, sostenere, il recupero e la riqualificazione di spazi pubblici di aggregazione giovanile, gravemente danneggiati dagli eventi meteorologici in questione. La promozione culturale, intesa in senso moderno, si fonda, infatti, su un concetto ampio di cultura, che non si limita soltanto all'arte e alla salvaguardia del patrimonio culturale. La cultura è ormai vista più che altro come un elemento essenziale della vita sociale, così come uno strumento efficace per promuovere l'integrazione e la coesione sociale;

Approva la presente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. Il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana, con la presente legge, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, persegue le finalità statutarie relative all'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo, alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e storico e alla tutela e valorizzazione dei beni comuni, intesi quali beni materiali, immateriali e digitali che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, alla coesione sociale e alla vita delle generazioni future e la promozione di forme diffuse di partecipazione nella gestione condivisa e nella fruizione dei medesimi.

Art. 2.

Contributi ai comuni per il recupero del patrimonio culturale e storico e dei centri di aggregazione giovanile danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi in Toscana nell'anno 2023

1. Il Consiglio regionale intende sostenere finanziariamente i comuni per la realizzazione di progetti finalizzati alla valorizzazione e alla riqualificazione del patrimonio



culturale e storico di appartenenza, fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché alla riqualificazione di spazi urbani di aggregazione giovanile, gravemente danneggiati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 17 maggio 2023, nella zona dell'Alto Mugello e, a partire dal giorno 29 ottobre 2023, nel territorio delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, Massa-Carrara e Lucca.

- 2. Ai fini di cui al comma 1, il Consiglio regionale concede ai comuni interessati, una *tantum* per il solo anno 2024, contributi fino al limite massimo complessivo di euro 1.300.000,00 per interventi progettuali riconducibili ai seguenti ambiti:
- *a)* valorizzazione e conservazione del patrimonio archivistico comunale;
- *b*) valorizzazione e conservazione del patrimonio librario delle biblioteche comunali;
- *c)* riqualificazione del patrimonio immobiliare storico di proprietà dei comuni;
- *d)* acquisto di arredi, attrezzature e strumentazione informatica, che compongono il patrimonio delle biblioteche comunali:
- *e)* recupero e riqualificazione di spazi urbani quali centri di aggregazione giovanile.

Art. 3.

Requisiti per l'accesso ai contributi

- 1. Per accedere ai contributi di cui all'art. 2, i comuni sono tenuti alla presentazione del progetto definitivo dell'intervento da realizzare ovvero del progetto in corso di realizzazione.
- 2. I progetti presentati possono beneficiare di altre misure di sostegno finanziario aventi le medesime finalità, fino alla copertura del loro costo totale.

Art. 4.

Modalità di concessione dei contributi

- 1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con deliberazione, individua gli indirizzi e le modalità di accesso ai contributi di cui all'art. 2, ai fini della predisposizione dell'avviso pubblico.
- 2. Le domande di concessione dei contributi di cui all'art. 2, sono presentate secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'avviso pubblico, adottato con decreto della struttura amministrativa competente.
- 3. I comuni possono presentare domanda di contributi con un progetto afferente a solo uno degli ambiti di cui all'art. 2, comma 2.

- 4. I contributi sono concessi, con procedura automatica, in misura fissa di ammontare predeterminato per l'anno 2024 sulla base del numero delle domande validamente presentate secondo quanto stabilito nell'avviso pubblico di cui al comma 2.
- 5. Il contributo non può comunque, anche in deroga alla procedura prevista al comma 4, essere concesso in misura superiore ai 40.000,00 euro.

Art. 5.

Erogazione dei contributi e relazione

- 1. L'erogazione dei contributi avviene una tantum per l'intero ammontare dell'importo concesso entro il 31 dicembre 2024.
- 2. Entro il 31 dicembre 2025 i comuni beneficiari dei contributi presentano al Consiglio regionale una relazione sull'impiego dei medesimi e la rendicontazione delle spese sostenute
- 3. La mancata realizzazione, da parte dei comuni, dell'intervento per cui sono stati erogati i contributi di cui all'art. 2, comporta la revoca degli stessi e la restituzione della somma maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di restituzione.
- 4. La revoca è inoltre disposta in caso di mancata presentazione, nei termini di cui al comma 2, della documentazione ivi prevista, fatta salva la possibilità per i comuni di motivare adeguatamente il mancato rispetto dei termini.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con le risorse del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2024-2025-2026, sino all'importo massimo di euro 1.300.000,00 imputabili per la sola annualità 2024, con gli stanziamenti di cui al Capitolo 20056 «Fondo speciale per finanziamento nuovi provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare - Missione 20 «Fondi ed accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», Titolo 2 «Spese in conto capitale».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 6 febbraio 2024

GIANI


(Omissis).

24R00142

Margherita Cardona Albini, redattore

Delia Chiara, vice redattore

(WI-GU-2024-GUG-041) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



Position of the contract of th



Order of the control of the control



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 00198 Roma ☎ 06-8549866
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Vendita Gazzetta Ufficiale Via Salaria, 691 00138 Roma fax: 06-8508-3466

e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.







DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1º GENNAIO 2024

	E DI ABBONAMENTO			
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)*	- annuale	€	438,00
	(di cui spese di spedizione € 128,52) *	- semestrale	€	239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi			
	davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)*	- annuale	€	68,0
	(di cui spese di spedizione € 9,64)*	- semestrale	€	43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)*	- annuale	€	168,0
	(di cui spese di spedizione € 20,63)*	- semestrale	€	91,0
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regi	<u>onali</u> :		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)*	- annuale	€	65,0
	(di cui spese di spedizione € 7,65)*	- semestrale	€	40,0
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti			
	dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)*	- annuale	€	167,0
	(di cui spese di spedizione € 25,01)*	- semestrale	€	90,0
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari,			
	ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93*)	- annuale	€	819,0
	(di cui spese di spedizione € 191,46)*	- semestrale	€	431,00
NTD T	11			
N.B .: L′	abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili			
DRE77	DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)			
I KEZZ.	Prezzi di vendita: serie generale		€	1,0
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione		€	1,0
	fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico		€	1,0
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione		€	1,0
	supplement (ordinari e straordinari), ogiii 10 pagnie o trazione		C	1,0
I.V.A. 4%	a carico dell'Editore			
	ITA UFFICIALE - PARTE II			
GAZZE				
GAZZE	(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale	€	86,7
GAZZE	(di cui spese di spedizione ϵ 40,05)* (di cui spese di spedizione ϵ 20,95)*	- annuale - semestrale		,
	(di cui spese di spedizione € 20,95)*		€	86,7 55,4

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%		180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore		

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale. <u>RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO</u>

^{*} tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 2,00

